

DECALOGO VENDITA E SOMMINISTRAZIONE ALCOLICI E SUPERALCOLICI

Per **bevanda alcolica** si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare **superiore a 1,2 gradi**, per **bevanda superalcolica** ogni prodotto con **gradazione superiore al 21 per cento di alcol nel volume**.

DALLE ORE 3.00 ALLE ORE 6.00 NESSUNA TIPOLOGIA DI ESERCIZIO PUO' VENDERE E/O SOMMINISTRARE BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE

La normativa prevede che i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dal 1° e 2° comma dell'art. 86 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, **DEVONO INTERROMPERE la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ALLE ORE 3 E NON POSSONO RIPRENDERLA NELLE TRE ORE SUCCESSIVE**, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza (Art. 6 co. 2 D.L. 117/2007).

ESERCIZI DI VICINATO STOP DELLA VENDITA DALLE ORE 24:00 ALLE ORE 06:00

I titolari e i gestori degli **esercizi di vicinato**, **DEVONO INTERROMPERE LA VENDITA PER ASPORTO di bevande alcoliche e superalcoliche DALLE ORE 24:00 ALLE ORE 6:00**, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. (Art. 6 comma 2 bis del D.L. n. 117/2007)

L'inosservanza di entrambe le suddette disposizioni comporta la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000,00 ad € 20.000,00**. Qualora siano state contestate, **nel corso del biennio, due distinte violazioni** dei suddetti obblighi è disposta la **SOSPENSIONE** della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo **da 7 fino a 30 giorni**, secondo la valutazione dell'autorità competente. (Art. 6 co. 3 D.L. 117/2007).

VENDITA TRA LE ORE 24:00 E LE ORE 07:00 SOLO PUBBLICI ESERCIZI

La **legge 30 marzo 2001, n. 125 all'art. 14 bis**, stabilisce che la somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7 (**MA TRA LE ORE 03:00 E LE ORE 06:00 E' VIETATA DAL D.L. 117/2007**) possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista primo comma dell'art. 86 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

La violazione è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 12.000,00**. E' disposta anche la **CONFISCA** della merce e delle attrezzature utilizzate

DISTRIBUTORI AUTOMATICI STOP VENDITA ALLE ORE 24:00

Se un **distributore automatico dopo le ore 24:00** effettua la vendita di alcolici (ai maggiorenni poiché per i minori è sempre vietata), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 5.000,00 ad € 30.000,00**. E' disposta anche la **CONFISCA** della merce e delle attrezzature utilizzate

NORMATIVA PER I MINORI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE

MINORI DI ANNI 16

Il **Codice Penale all'art. 689** vieta la somministrazione in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un **minore degli anni sedici**, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità.

E' previsto l'arresto fino a un anno

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, **attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore** mediante sistemi di lettura ottica dei documenti.

Se il fatto è commesso **più di una volta** si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 1.000,00 euro a € 25.000,00** con la **SOSPENSIONE dell'attività per tre mesi**.

MINORI DI ANNI 18

L'art 14-ter della Legge 30 marzo 2001, n. 125 prevede il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18. Chiunque vende bevande alcoliche ha **l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità**, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.

Salvo che il fatto non costituisca reato (vedi art. 689 Codice Penale), si applica **la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 1.000,00** a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto.

Se il fatto è commesso **più di una volta** si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 500,00 ad € 2.000,00 con la SOSPENSIONE dell'attività per tre mesi**.

DISPONIBILITA' NEL LOCALE DI ETILOMETRO PRECURSORE E TABELLA SUGLI EFFETTI DELL'ALCOL

I titolari e i gestori dei locali **che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico**, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcol.

Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite **tabelle** che riproducano:

- a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
- b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

L'inosservanza delle presenti disposizioni (etilometro e tabelle) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 300,00 ad € 1.200,00** (Art. 6 co. 2 quater del D.L. 117/2007).